

DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016
503/2016/R/IDR

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 584/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano per il gestore Cap Holding S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 375/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2015, 465/2015/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini dei conguagli, delle predisposizioni tariffarie relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio proposte per Brianzacque S.r.l. dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano”;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 13 giugno 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 8 settembre 2016 - dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine

della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio

asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii*) favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii*) superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;

- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per

l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;

- in data 13 giugno 2016, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa a *CAP Holding S.p.a.*, con riferimento alla gestione nei Comuni della Città Metropolitana di Milano (ad esclusione del Comune di Milano) e nel Comune di Castellanza, in Provincia di Varese (per il quale è stata formalizzata l'adesione all'ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Milano) - nonché, con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 8 settembre 2016, gli ulteriori elementi richiesti, necessari alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- come precisato nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, *“la gestione CAP Holding sta completando l'integrazione sull'intero territorio di competenza, già avviata fin dal 2013. Nel corso del 2016 è atteso il definitivo completamento della cessione dei rami di attività fra CAP Holding S.p.A. e Brianzacque S.r.l. (la cui prima fase si è già perfezionata con la stipula di Atti di cessione dei rami di azienda avvenuta in data 28.12.2015 e aventi decorrenza 01.01.2016) che comporterà uno scambio reciproco di territori comunali gestiti al fine di ricondurre ciascun gestore entro gli ambiti territoriali di stretta competenza di affidamento (rispettivamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza Brianza)”*;
- alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha predisposto il moltiplicatore tariffario ricorrendo alla facoltà prevista dal comma 7.2 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale “in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria in parola, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso l'adeguamento della Convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, con casi di sfruttamento eccessivo delle fonti sotterranee;
 - obsolescenza di alcuni tratti delle condotte di distribuzione e delle relative apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, nonché elevati livelli di perdite idriche;
 - casi di inadeguatezza delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di potabilizzazione distribuiti sul territorio, nonché incompletezza del processo di trattamento dei fanghi;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle condotte fognarie e dei relativi impianti, elevati livelli di infiltrazione di acque parassite e casi di allagamento;
 - presenza di scarichi non adeguati alla normativa vigente;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - parziale copertura del servizio di depurazione e presenza di impianti caratterizzati da potenzialità di trattamento insufficiente o non adeguata;
 - difficoltà nel trattamento dei fanghi di depurazione;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento del sistema di approvvigionamento in termini di riduzione della vulnerabilità degli acquedotti;
 - garanzia del soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e adeguamento della qualità dell'acqua erogata ai parametri di legge;
 - miglioramento dello stato di conservazione delle condotte di adduzione e distribuzione e dei relativi impianti, anche tramite la riduzione delle perdite di rete;
 - miglioramento dello stato delle condotte fognarie e dei relativi impianti;
 - adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e pianificando, "*in linea con le più recenti linee guida internazionali, la normativa comunitaria, gli adempimenti definiti a livello nazionale, regionale o di sub ambito regionale*", ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuovi pozzi e, in particolare, di una centrale di emungimento di acqua con caratteristiche di elevata qualità;

- sostituzione, risanamento e estensione delle condotte di adduzione e distribuzione;
- adeguamento degli impianti di potabilizzazione esistenti e potenziamento dei relativi trattamenti;
- installazione e sostituzione di misuratori d'utenza;
- sostituzione, risanamento e estensione delle condotte e dei collettori del sistema fognario;
- realizzazione e adeguamento delle vasche di volano e degli sfioratori;
- realizzazione di nuovi depuratori, nonché ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti e adeguamento dei relativi sistemi di trattamento;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verranno tenute in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha determinato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente *Opex*²⁰¹⁴ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni nelle attività svolte dal gestore tali da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, *Op^{new}*,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato con "*ribassi di gara d'appalto*", "*stralcio degli interventi per risoluzione delle specifiche criticità mediante interventi di manutenzione ordinaria*", nonché con "*posticipi delle commesse ovvero variazioni dei cronoprogrammi degli interventi con slittamenti delle lavorazioni a fronte anche di sopraggiunte necessità/fabbisogni*") non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015

- la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dai commi 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC_{al}*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, mentre, sono stati esplicitati, come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, *ERC_{end}*, nei limiti del valore della componente tariffaria *Opex_{end}²⁰¹⁴*, quota parte dei costi afferenti alla depurazione, alla potabilizzazione e al telecontrollo;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha inoltre evidenziato che, in presenza di 141 diversi bacini tariffari, è stato avviato - “*con obiettivo di pervenire ad un unico ambito tariffario, coincidente con il perimetro di attività del gestore Cap Holding S.p.a. sull'ATO Città Metropolitana di Milano*” - un processo di convergenza tariffaria, nel rispetto del “*principio dell'isoricavo per il Gestore secondo quanto previsto dall'art. 37 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR*”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola - affidatario di ambito - ha in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)*

- fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio (ivi incluso l'aggiornamento della convenzione di gestione, che ricomprende i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR) e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
 - in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio - come da ultimo integrato, in data 8 settembre 2016, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
 - sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
 - il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato A, è stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
 - le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiono adeguate a garantire che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- nelle more del completamento del riferito processo di “*integrazione sull'intero territorio di competenza*” (previsto nel corso del 2016 a seguito della “*cessione dei rami di attività fra CAP Holding S.p.a. e Brianzacque S.r.l.*”), l'insieme degli atti sottoposti all'Autorità richieda l'effettuazione di ulteriori specifici controlli in ordine alla coerenza delle informazioni trasmesse e delle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta tariffaria ivi esplicitata, anche tenuto conto degli approfondimenti condotti in sede di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte all'Autorità con riferimento agli scambi all'ingrosso relativi a *CAP Holding S.p.a.* e, in particolare, alle forniture erogate dalla medesima società nell'ATO Città di Milano, nell'ATO Como, nell'ATO Lodi e nell'ATO Monza Brianza;
- sia, inoltre, opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni